



Roma... 19 LUG. 2007.....

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Ufficio II

N. ... D. G. P. R. S. V. - IV - 19530 - 1/1/7.1.e.a
Risposta al Foglio del.....
N.....

Presidente dell' AIFM
Dr. Giancarlo Candini
Servizio di Fisica Sanitaria
Azienda Ospedaliera S. Anna
C.so Giovecca 203
44100 Ferrara

OGGETTO: Richiesta di parere. D.lgs. 187/00 - Attribuzioni del Fisico medico e dell'Esperto qualificato. Nota AIFM del 14 aprile 2007.

In merito a quanto richiesto nella Vs. lettera del 14 aprile 2007, nell'ambito delle competenze dello scrivente Ufficio, si fa presente quanto segue.

L'articolo 7 comma 5 del D.lgs. 187/2000 definisce il ruolo dell'esperto in fisica medica: *"Le attività dell'esperto in fisica medica sono quelle dirette prevalentemente alla valutazione preventiva, ottimizzazione e verifica delle dosi impartite nelle esposizioni mediche, nonché ai controlli di qualità degli impianti radiologici. L'esercizio di tali attività e' consentito ai laureati in fisica in possesso del diploma di specializzazione in fisica sanitaria o ad esso equipollente ai sensi del citato decreto 30 gennaio 1998. L'esercizio è consentito, altresì, ai laureati in fisica, chimica ed ingegneria, privi di specializzazione, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto, in strutture del servizio sanitario nazionale o in strutture accreditate, cinque anni di servizio nella disciplina di fisica sanitaria o nelle discipline equipollenti così come definiti nel citato decreto 30 gennaio 1998"*.

L'articolo 8 comma 2 stabilisce peraltro che: *"Il responsabile dell'impianto radiologico, avvalendosi dell'esperto in fisica medica, provvede:*

- a) a che siano intrapresi adeguati programmi di garanzia della qualità, compreso il controllo della qualità, nonché di valutazione della dose o dell'attività somministrata ai pazienti;*
- b) a che siano effettuate prove di accettazione prima dell'entrata in uso delle attrezzature radiologiche e quindi prove di funzionamento sia a intervalli regolari che dopo ogni intervento rilevante di manutenzione. In base ai risultati delle prove il responsabile di impianto esprime il giudizio di idoneità all'uso clinico delle attrezzature.*

L'articolo 7 comma 13 stabilisce inoltre: *"Colui che al momento della pubblicazione del presente decreto è in possesso di una delle abilitazioni prescritte dall'articolo 78 del D.lgs. 17 marzo 1995 n. 230, e iscritto nell'elenco di cui allo stesso articolo può continuare ad esercitare l'attività di controllo di qualità delle apparecchiature radiologiche ed è soggetto a quanto prescritto dai commi 8 e 9.*

La disposizione normativa, sostanzialmente, nell'introdurre la nuova figura professionale dell'esperto in fisica medica e le sue attribuzioni e competenze, introduce una clausola di

cedevolezza al fine di salvaguardare la situazione pregressa, ammettendo l'esercizio *delle pertinenti attività* (dell'esperto in fisica medica) *ai laureati in fisica, chimica ed ingegneria, privi di specializzazione, che, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano svolto, in strutture del servizio sanitario nazionale o in strutture accreditate, cinque anni di servizio nella disciplina di fisica sanitaria o nelle discipline equipollenti.* Ulteriore clausola di cedevolezza è riferita all'ambito specifico dei controlli di qualità, la continuazione del cui esercizio è ammessa per *colui che al momento della pubblicazione del decreto è in possesso di una delle abilitazioni prescritte dall'articolo 78 del D.lgs. 17 marzo 1995 n. 230, e iscritto nell'elenco di cui allo stesso articolo,* vale a dire gli esperti qualificati in radioprotezione.

In merito allo specifico parere richiesto, si fa in primo luogo presente che la norma ammette le clausole di cedevolezza esclusivamente per coloro che si trovano nelle citate condizioni di cui all'articolo 7 (terzo periodo del comma 5 e comma 13), rispettivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs. 187/00 (1 gennaio 2001) e alla sua data di pubblicazione (7 luglio 2000). Servizi resi successivamente a tali date non possono in alcun modo essere considerati utili ai fini dell'eventuale esercizio "per cedevolezza" di attività proprie dell'esperto di fisica medica, da parte di soggetti non in possesso di laurea in fisica e diploma di specializzazione in fisica sanitaria.

E' peraltro avviso dello scrivente Ufficio che il richiamo al decreto 30 gennaio 1998 (all'interno dell'articolo 7 comma 5 del D.lgs. 187/00) sia da ritenersi funzionale all'individuazione delle discipline equipollenti all'interno dell'area di fisica sanitaria (Tabella A), e non possa essere interpretato a vantaggio dei soli Dirigenti Fisici del ruolo sanitario.

Si ritiene altresì che la valutazione dei cinque anni di servizio presso strutture del servizio sanitario nazionale o in strutture accreditate, per i laureati in fisica, chimica ed ingegneria privi di specializzazione, debba essere basata su opportuni riscontri che documentino sia durata e continuità del servizio prestato, che la sua regolare attinenza alla disciplina della fisica sanitaria.

Anche nel caso di eventuali "contratti di collaborazione continuativa", la mera continuità del rapporto di collaborazione non può certo essere considerata criterio sufficiente. Opportuni ulteriori riscontri dovranno documentare la continuità e regolare attinenza alla fisica sanitaria della specifica attività professionale prestata, che dovrà risultare del tutto equivalente all'impegno di lavoro ordinario previsto dalla normativa per i dipendenti del SSN dell'area funzionale in questione per ogni singolo anno di servizio dei cinque considerati.

lori

Il Direttore dell'Ufficio II
(Dott. G. Marano)

